

il tribunale possa aver commesso per errore e per ignoranza delle regole di diritto. Così anzi la istituzione da noi difesa viene ad avere un temperamento che ne impedisce e ne rimedia gli inconvenienti. Perciò la Commissione ha in questa parte mantenuto il progetto del Ministero e le disposizioni del Codice di commercio.

In questo modo rimane anche appagato il voto dell'onorevole preopinante che vorrebbe i giudizi commerciali sottoposti alla decisione non solo dei negozianti, ma anche dei giureconsulti. Posciachè, se questo concorso di due qualità di giudici non si ha (e non si potrebbe avere) nello stesso tribunale, si ha almeno nei due gradi della giurisdizione. E se in prima istanza possono occorrere degli errori, vi è provveduto in appello.

Per queste considerazioni, la Commissione crede che si debba mantenere il progetto di legge quale fu dalla medesima proposto, formando cioè i tribunali di prima istanza di soli negozianti.

COLLA. Non ritornerò su quegli argomenti che ebbi già l'onore di presentare alla Camera a sostegno della mia tesi; risponderò solo per sommi capi alle obiezioni dell'onorevole relatore della Commissione.

Egli invoca principalmente le autorità francesi. E bene era naturale a questo proposito che gli autori, gli scrittori, gli interpreti del Codice di commercio francese si facessero a lodare quelle istituzioni che stimavano funzionassero abbastanza bene nel loro paese.

Ma ciò non toglie che moltissime autorità, e principalmente quella dei più recenti interpreti, scorgendo i non lievi inconvenienti di cui non manca l'istituzione dei tribunali di commercio composti di soli negozianti, suggerissero poscia una riforma, una modificazione a questa organizzazione dei tribunali di commercio; e in oggi sta forse per prevalere l'istituzione di un Pubblico Ministero presso i tribunali stessi, appunto perchè si crei quella norma direttrice che io trovo così opportuna presso cotesti tribunali.

Nè mi muove l'esempio dell'organizzazione del tribunale di commercio di Genova (l'unico negli Stati sardi il quale abbia una gran congerie di cause a decidere), ove sonovi molti commercianti, ed ove gli usi commerciali sono più radicati per le istituzioni medesime di quella città. Io credo che quell'esempio non potrebbe certamente applicarsi al grado di educazione commerciale di tutti i nostri concittadini addetti al commercio, poichè ben sappiamo in quale angusta sfera si tratti il commercio propriamente detto negli Stati al di qua dell'Apennino; ed io non cesso dall'insistere su quegli abusi che appunto riconosceva lo stesso Senato di Genova allorquando veniva consultato sull'organizzazione dei tribunali, in proposito delle condizioni in cui si trovava il commercio; e vi insisto principalmente, poichè quel medesimo Senato opportunamente riconosceva che affidando tutte indistintamente le controversie a soli uomini di commercio, mancherebbe quella norma, quel criterio il quale è guida sicura a retti giudizi. Io però non spinsi così oltre le mie argomentazioni da respingere, come volle supporre l'onorevole preopinante, gli uomini addetti al commercio nella formazione dei tribunali medesimi. Riferrà la Camera come il mio pensiero consista in una riforma radicale del sistema dei tribunali di commercio, la quale riforma sarebbe pure in sè stessa molto semplice, poichè io proponevo alle meditazioni della Camera questo pensiero, cioè, che presso ogni tribunale civile di prima cognizione i commercianti, giudici del fatto, fossero scelti con quelle norme che sono tracciate nel progetto di legge, sia riguardo alle elezioni, sia riguardo alla eligibilità; vorrei dun-

que che ad essi commercianti fossero sottoposte le sole questioni di fatto, nelle quali appunto prevalgono gli usi, le consuetudini commerciali; e qui troverebbe la sua applicazione quanto notava l'onorevole preopinante, parlando dei nuovi contratti che sorgono tuttodì, dei nuovi usi commerciali che il più frequente commercio introduce presso le colte nazioni, poichè ai giudici appunto del fatto sarebbe proposta quella questione, la quale forse cercherebbe inutilmente un giudice legale di decidere colle sole norme sia del Codice di commercio che del Codice civile; ma per quanto riguarda l'applicazione della legge, per quanto riguarda la questione del diritto, io la vorrei esclusivamente affidata ai giudici legali, i quali, valendosi allora dei lumi, degli schiarimenti pratici degli uomini del commercio, potrebbero più francamente procedere in questa difficilissima via in cui fossero per inoltrarsi.

Io adunque non respingo certamente i commercianti, ma vorrei che venissero in soccorso ai giudici legali. Che se alcuna volta, come mi si potrebbe facilmente opporre, può nascere gravissimo dubbio nella posizione della questione, nel discernersi cioè se una questione sia piuttosto di fatto o di diritto, allora io risponderò che, secondo le norme stesse proposte nel progetto di legge sulla riforma del Codice di processura, e che vedremo, spero, ben presto adottate intorno agli arbitramenti, e quelle norme medesime le quali sono già in vigore nel Codice di commercio, potrebbero in questo caso scegliersi i commercianti medesimi come arbitri. Io non troverei infatti nessun inconveniente a che in una questione assai difficile a definire, come è quella di vedere se la controversia sia piuttosto di diritto o di fatto, le parti si rimettessero a dirittura alla decisione dei giudici del fatto, ai soli commercianti, i quali giudicherebbero in quel caso come arbitri. Ciò non incaglierebbe per nulla la proposta istituzione. L'onorevole relatore invocava l'esempio di tutta Europa, di tutti i tribunali istituiti finora: ma egli permetterà che su questo esempio anch'io insista. Dietro l'analisi fatta dei diversi Codici europei, di quest'esempio appunto mi prevalgo. A questo riguardo si possono distinguere in tre categorie i tribunali di commercio. Quelli composti di soli giudici legali: quelli composti di giudici misti, e quelli finalmente composti di soli commercianti. Or bene, io trovo, seguendo quest'ordine d'idee, che in Inghilterra, la regina, per dir così, del commercio, vi ha presso i tribunali civili un vero *giurì* del fatto, il quale è composto di commercianti; e ad essi appunto vengono sottoposte le quistioni del fatto. Ora egli è appunto dall'Inghilterra che mi nacque il pensiero di desumere l'idea proposta alla Camera, di stabilire presso i nostri tribunali il *giurì* del fatto.

Trovo che nel cantone di Berna e nel cantone di Vaud v'ha un tribunale di commercio composto di soli legali; trovo poi nel resto della Svizzera tribunali misti, come li trovo nell'Austria, nel regno Lombardo-Veneto, nel cantone di Basilea, in Russia, in Sassonia, nel Wurtemberg, a Zurigo e agli Stati Uniti. Trovo finalmente nell'ultima categoria i tribunali composti di soli commercianti, in Francia, nel Belgio, nelle provincie renane, nelle Due Sicilie; ma noti la Camera che riguardo a quest'ultima categoria mi risulta che è già modificato il sistema in molti di questi tribunali, o si sta per modificarlo, standosi appunto per introdurre nei tribunali di commercio un consultore legale, oppure un Ministero Pubblico. Trovo finalmente che a Ginevra esige la legge che il segretario del tribunale di commercio sia un giureconsulto.

Ecco altrettante guarentigie, ecco altrettante cautele che i popoli colti vollero introdurre nella loro legislazione, appunto